



DIVISIONE CORPORATE GOVERNANCE  
Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci

### Nota informativa per la Commissione

**OGGETTO:** Il Sole 24Ore S.p.A. (“**Il Sole 24Ore**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) - Segnalazione ex art. 149, comma 3, del D.lgs. n. 58/98 (“**TUF**”) e interventi di vigilanza.

#### 1. Segnalazione ex art. 149, comma 3, del TUF

*1.1.* In data **7 settembre 2016** il Collegio Sindacale de Il Sole 24Ore ha trasmesso una segnalazione di irregolarità ex art. 149, comma 3, del TUF (cfr. nota prot. n. 0079868/16 del 7 settembre 2016, in *all. n. 1*).

Nella segnalazione l’organo di controllo ha rappresentato di essere venuto a conoscenza, nel corso della riunione del Comitato Remunerazioni del 1° settembre 2016, dell’esistenza di un documento denominato “Scrittura Privata”, sottoscritto in data 3 febbraio 2015 dai Sigg. Benito Benedini (già Presidente della Società sino al 28 aprile 2016) e Roberto Napoletano (Direttore editoriale de Il Sole 24Ore) che era stato conservato presso lo Studio Legale “Favalli, Trifirò & Partners Avvocati” di Milano. A tale segnalazione sono state allegate la Scrittura Privata e la relativa lettera di accompagnamento - trasmessa dal Presidente Benedini all’Avv. Giacinto Favalli del suddetto Studio Legale - ove si legge: “*In allegato Le rimetto l’originale della Scrittura privata datata 3 febbraio 2015, la cui bozza è stata redatta dal Suo Studio, firmata per accettazione dal Direttore Editoriale de Il Sole 24Ore S.p.A.. Per ragioni di riservatezza, La prego di voler tenere questa scrittura presso il Suo studio, e la stessa potrà essere richiesta, sia dall’Amministratore Delegato de Il Sole 24Ore<sup>1</sup>, che dal Dott. Roberto Napoletano, nel caso si avveri quanto previsto ai punti 2.1 o 3.1 della succitata Scrittura privata. ...*”.

A giudizio del Collegio Sindacale tale “scrittura appare “*prima facie*” indicare modalità di remunerazione accordate al Direttore responsabile della testata “Il Sole 24 Ore”, che appaiono comunque non ritualmente comunicate agli organi competenti” e non è in linea con quanto previsto nella Relazione sulla remunerazione relativa all’esercizio 2015, approvata in data 16 marzo 2016.

Più diffusamente, la Scrittura Privata disciplina convenzionalmente i termini economici della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, del Direttore Napoletano sia nel caso di “*recesso dal rapporto [esercitato dalla] Società ... [senza] giusta causa o ... giustificato motivo*” che nell’ipotesi in cui il recesso sia esercitato dal Dott. Napoletano “*a seguito ... dell’acquisizione del controllo della Società da parte di soggetti diversi dagli attuali azionisti di controllo, per tali intendendosi anche singoli azionisti attuali di minoranza della Società o loro raggruppamenti*”. Tale accordo contrasta con la “*Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto*”, riportata nella suddetta Relazione al paragrafo e) della Sezione I, che non prevede la stipula “*con Amministratori, Dirigenti con responsabilità strategiche, direttori e altri Dirigenti, [di] accordi che regolino ex ante gli aspetti economici relativi all’eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del singolo (cd. “paracadute”)*”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Si precisa che alla data del 3 febbraio 2015 Amministratore Delegato dell’Emittente era la Dott.ssa Daniela Treu.

<sup>2</sup> Nel medesimo paragrafo e) si legge altresì che “*In caso di interruzione del rapporto in essere con il Gruppo per motivi diversi dalla giusta causa, l’orientamento di massima è quello di ricercare accordi per la “chiusura” del rapporto in*

## 2. Interventi di Vigilanza

2.1. A seguito della predetta segnalazione, l'Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci ha contattato per le vie brevi il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Luigi Biscozzi al fine di acquisire chiarimenti sull'inquadramento lavorativo del Direttore Napoletano nonché sull'eventuale qualificazione dello stesso come parte correlata dell'Emittente ai sensi della disciplina vigente in materia.

2.2. Con note del **13 e 14 settembre 2016**, prot. n. **0081890/16** e n. **0082159/16** (cfr. all. ti nn. 2 e 3), il Collegio Sindacale ha trasmesso, tra l'altro, l'ordine di servizio n. 4/2012 del 1<sup>o</sup> marzo 2012 che ha attribuito al Dott. Napoletano la Direzione Editoriale del Gruppo, nonché il Registro delle Parti Correlate al 31 ottobre 2014 ed i successivi aggiornamenti di tale elenco del 28 luglio 2015 e del 29 giugno 2016 nei quali figura anche il "Dott. Napoletano - Area Direzione Editoriale".

In pari **14 settembre 2016**, il Collegio Sindacale ha trasmesso due email inviate dal Dott. Napoletano al Dott. Giorgio Squinzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione dimissionario dell'Emittente<sup>3</sup> (cfr. nota del 14 settembre 2016, prot. n. 0082339/16 in all. n.4).

La prima email datata 10 settembre 2016 è del seguente tenore. "Caro presidente, la nuova, sopravvenuta situazione di crisi aziendale, imprevista e imprevedibile in queste dimensioni, mi inducono a ritenere superati i contenuti del documento, consegnatomi dal presidente Benedini nel febbraio 2015 e firmata da me per accettazione, che regolamentava la mia eventuale uscita dall'azienda in caso di ingiustificata causa. Questa prospettiva del tutto ipotetica non è all'orizzonte e mai, nella mia vita, ho voluto derogare a principi di sensibilità, trasparenza e correttezza che, con letture distorte e malevole, si potrebbero ingenerare in una fase particolarmente difficile per l'azienda, le donne e gli uomini che ci lavorano, su un tema che regola esclusivamente la definizione di diritti individuali eventuali. Per motivi di trasparenza informerò doverosamente il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, del contenuto di questa mia lettera. ...".

Nella seconda email datata 12 settembre 2016, il Dott. Napoletano "conferm[a] nuovamente la volontà di rinunciare a quanto previsto dal documento .. firmato per accettazione con il presidente Benedini, nel febbraio del 2015. ...".

2.3. Infine, in data **28 settembre 2016**, l'Emittente ha trasmesso i verbali delle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazioni del 1<sup>o</sup> settembre e del 14 settembre 2016, il parere rilasciato dallo Studio Daverio & Florio su richiesta del citato Comitato, avente ad oggetto la validità e i contenuti della Scrittura Privata nonché i tempi e i modi per farla valere in caso di interruzione del rapporto di lavoro e il verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2016 (cfr. nota del 28 settembre 2016, prot. n. 0086212/16 in all. n.5).

Dall'esame della suddetta documentazione risulta quanto segue.

2.3.1. Nel verbale della riunione del Comitato Nomine e Remunerazioni del **1<sup>o</sup> settembre 2016** risulta che il Presidente del Comitato, Dott. Nicolò Dubini "ha ricevuto in data 29 agosto scorso

---

modo consensuale, nell'ambito delle definizioni contrattuali, fermo restando le necessarie valutazioni di opportunità collegate alle situazioni specifiche e agli andamenti economico gestionali del Gruppo 4 ORE".

<sup>3</sup> Il Dott. Squinzi ha rassegnato le dimissioni con efficacia immediata in data 30 settembre 2016, come comunicato al mercato il 1<sup>o</sup> ottobre 2016.

dall'Amministratore Delegato Dr Gabriele Del Torchio la scrittura privata datata 3 febbraio 2015 il quale a sua volta l'aveva ricevuta dal Presidente Squinzi. A quest'ultimo era pervenuta nel passaggio di consegne dal Presidente uscente Dr Benito Benedini come documento non risultante agli atti della società...”.

Nel corso della anzidetta riunione del 1° settembre sono state rilevate “alcune aree che necessiteranno di approfondimento rispetto alla Scrittura Privata” tra le quali sono menzionate le seguenti circostanze:

- (i) “la *relazione sulla remunerazione ... in vigore nell'ultimo triennio viet[a] pre-accordi di buonauscita ovvero parachute nei confronti dei dirigenti apicali e direttore*” (mentre la Scrittura Privata disciplina proprio tali ipotesi);
- (ii) “*i poteri di revoca/licenziamento sono di esclusiva competenza del Cda, di conseguenza ... questa modifica avrebbe dovuto ottenere il preventivo parere del Comitato e la successiva approvazione del Consiglio. Procedura seguita per tutte le modifiche intercorse dalla data di assunzione del Direttore*”;
- (iii) “*la presenza nella passata gestione del Direttore a tutti i Consigli presume la sua conoscenza delle procedure e poteri: profili di opponibilità nei confronti del Direttore*”;
- (iv) “*aspetti legati alla “disclosure”*”;
- (v) “*il deposito presso terzi di un documento di una società quotata*”. A tale proposito nel verbale viene evidenziato “*che da una ricerca richiesta all'Amministratore Delegato non risultano agli atti della Società parcelle emesse dallo studio Trifirò & Partners rispetto all'attività svolta nei confronti della Società per la predisposizione della scrittura privata*”.

Infine è stato conferito allo Studio Legale Daverio e Florio, l'incarico di approfondire gli effetti che potevano scaturire dalla Scrittura Privata; il parere è stato rilasciato in data **9 settembre 2016**.

**2.3.2.** In estrema sintesi nel succitato parere sono evidenziate le seguenti questioni.

(i) La Scrittura Privata - che accorda al Direttore, per il caso di recesso della Società privo di giusta causa o giustificato motivo, un'indennità tripla rispetto al massimo dell'indennizzo contemplato dall'art. 27 CCNL - “*si rileva non contrari[a] a norme di diritto del lavoro e quindi valid[a] ed efficace*”<sup>4</sup>. Le stesse considerazioni valgono anche per l'ipotesi disciplinata dalla medesima Scrittura Privata in cui il Dott. Napoletano receda dal rapporto di lavoro “*a seguito (ed entro i 120 giorni di calendario successivi al verificarsi) dell'acquisizione del controllo della Società da parte di terzi diversi dagli attuali azionisti di controllo*”<sup>5</sup>;

(ii) la Scrittura Privata è stata sottoscritta dall'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Benedini “*travalica[ndo] le competenze che gli sono state attribuite nelle riunioni consiliari del 30 aprile e 31 luglio 2013; tale impegno rientra, infatti, in una materia rimessa alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione*”. In particolare in data 30 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: “**1.- di riservare alla competenza esclusiva del Consiglio di**

<sup>4</sup> In particolare la Scrittura Privata accorda al Direttore per le ipotesi anzidette una somma lorda forfettaria e onnicomprensiva pari a 36 mensilità della sua retribuzione lorda fissa (pari ad Euro 750.000,00 lordi su base annua) mentre l'art. 27 CCNL prevede un indennizzo pari “*ad un massimo di 12 mesi di retribuzione*”. Sia la Scrittura Privata che l'art. 27 fanno salva l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 13 mensilità per i giornalisti che abbiano un'anzianità di servizio superiore a venti anni.

<sup>5</sup> Per tale ipotesi la Scrittura Privata prevede la corresponsione da parte della Società al dott. Napoletano “*a titolo di indennizzo e, comunque, di importo transattivo relativo alla cessazione del Rapporto, [di] una somma forfettaria e onnicomprensiva pari a 24 mensilità di retribuzione lorda fissa ...*”.

# CONSOB

*Amministrazione i poteri per effettuare le seguenti attività: [OMISSIS] g) nomina, revoca e/o licenziamento del direttore responsabile della testata quotidiana "Il Sole 24 ORE" di proprietà della società". 2.- di conferire al Presidente Cav. Lav. Dott. Benito Benedini ... - al quale spetta statutariamente la legale rappresentanza della Società ... tutti i poteri di ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del C.C. e per quelli attribuiti al Consiglio di Amministrazione per statuto e nella delibera del 30 aprile 2013".*

Alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2013 c.c. "aveva preso parte anche il Direttore Editoriale dott. Roberto Napoletano; .. sempre nel corso di tale adunanza erano stati richiamati per esteso i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione (che sono rimasti immutati rispetto a quelli conferiti il 30 aprile 2013) al Presidente (anche questi rimasti immutati) e all'Amministratore Delegato. Dunque il dott. Napoletano era consapevole delle limitazioni del potere gestorio conferito al Presidente dott. Benedini";

(iii) le Relazioni sulla Remunerazione del Gruppo Il Sole 24 ORE relativa agli esercizi 2014, 2015 e 2016 precisano che: "E' politica del Gruppo 24 Ore non stipulare con Amministratori, Dirigenti con responsabilità strategica, direttori e altri Dirigenti, accordi che regolano ex ante aspetti economici relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del singolo (c.d. "parachute"). Tale aspetto ... non solo era noto al Presidente dott. Benedini, ma era stato dallo stesso anche espressamente approvato. (...). Ne deriva che ... il Presidente non poteva arrogarsi il potere di stipulare accordi in contrasto con tali regole . (...) Pertanto è possibile sostenere che la sottoscrizione della Scrittura Privata ... configura, di per sé, un atto ultra vires del Presidente, come tale contestabile dalla Società al suo ex Presidente";

(iv) la carenza di potere del Presidente Benedini è opponibile al dott. Napoletano tenuto conto che quest'ultimo ha partecipato alla riunione del 31 luglio 2013 nella quale sono stati elencati i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione nonché alla riunione del 18 marzo 2014 nella quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'ultima Relazione sulla Remunerazione del Gruppo antecedente alla data di redazione della Scrittura Privata. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 2384, comma 2, c.c.<sup>6</sup>, i legali ritengono che "vi siano sufficienti elementi per poter argomentare, con ragionevole fondamento, che il dott. Napoletano fosse consapevole sia della carenza di poteri in capo al Presidente, sia della dannosità (quantomeno potenziale) della Scrittura Privata per gli interessi della Società";

(v) "[q]uanto ai limiti temporali, non vi è scadenza specifica per l'invocazione della Scrittura, specie in caso di licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, se non quello della prescrizione".

**2.3.3.** Il parere è stato esaminato nella riunione del Comitato Nomine e Remunerazioni del **14 settembre 2016** ed in quella del Consiglio di Amministrazione tenutasi il successivo **16 settembre**.

Si evidenzia che nella riunione del 14 settembre 2014 il Comitato Nomine e Remunerazione ha osservato quanto segue. "[I] poteri di nomina, "revoca" e licenziamento sono competenza esclusiva del Consiglio e che nel passato tutte le modifiche del rapporto di lavoro con il direttore hanno ottenuto il preventivo parere del Comitato prima della delibera consigliare. ... il parere mette in evidenza l'opacità della scrittura privata anche per la mancanza di motivazioni ... e che la stessa

<sup>6</sup> Ai sensi di tale norma "Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società".

*condiziona la libertà di determinazione del Consiglio ed è potenzialmente dannosa per la Società in quanto viene assunto un impegno economico senza una sostanziale, o almeno esplicitata, contropartita. Sono stati individuati, proprio in ragione di dette anomalie, profili di possibile contestazione dell'efficacia della Scrittura stessa nei confronti della Società, nell'evenienza in cui essa fosse invocata dall'interessato. Il Comitato prende anche atto dei profili relativi alla comunicazione al mercato (la sede naturale è la prossima relazione sulla remunerazione)".*

*Infine in relazione alla "comunicazione del Direttore Roberto Napolitano, indirizzata al Presidente Dr. Squinzi il 10 settembre 2016, con la quale l'interessato ha dichiarato di ritenere superata la Scrittura citata", nel verbale della suddetta riunione si legge che il Comitato ritiene "opportuno, se non necessario, che la Società risponda alla suddetta comunicazione. Dopo approfondita discussione, il Comitato all'unanimità, preso atto di quanto sopra, considera la questione relativa alla Scrittura superata in ragione dei predetti sviluppi".*

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2016 sono state rappresentate le vicende relative all'acquisizione della Scrittura Privata (consegnata in data 29 agosto 2016, al Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni, Dott. Nicolò Dubini, dall'Amministratore Delegato, Dott. Gabriele Del Torchio, al quale era pervenuto il giorno precedente dal Dott. Squinzi), le previsioni in essa contenute, il coinvolgimento del Comitato Nomine e Remunerazioni sulla questione - che ha richiesto allo Studio legale Daverio & Florio un parere sulla validità e sugli effetti di tale Scrittura Privata, acquisito il 9 settembre 2016, nonché le *email* mandate dal Dott. Napolitano al Dott. Squinzi (a quella data Presidente del CdA), con le quali il primo ha comunicato di "ritenere superati i contenuti del documento" e ha dichiarato la "propria disponibilità a non avvalers[ene]". Inoltre dalla lettura del verbale della citata riunione emergono le diverse posizioni assunte sulla questione in seno al CdA.

*In particolare, nel verbale si legge: il "Dott. Abete ... rileva che, a suo avviso, la questione avrebbe dovuto essere immediatamente posta all'esame del Consiglio di Amministrazione, essendo il Comitato Nomine Remunerazioni un organismo endoconsiliare; non ritiene peraltro che sussistessero motivi di urgenza. ... Ricorda infine come ... vada rispettata l'autonomia del Direttore del giornale, presupposto essenziale per l'autorevolezza della testata. L'Avvocato Panucci concorda con il consigliere Abete sul punto. Sul punto replica il dott. Dubini, il quale precisa che, a termini del Regolamento (art.3), sulla base della richiesta pervenuta dall'Amministratore Delegato e tenuto conto della delicatezza della questione posta dal documento, egli ha ritenuto doveroso procedere urgentemente alla convocazione del Comitato onde istruire la pratica e, quindi, mettere il Consiglio in condizione di deliberare informato. Il Dr Dubini precisa ... che tutta la materia inerente variazioni del trattamento economico e promozioni del Direttore, dalla relativa nomina del 2011 in poi, è stata preventivamente valutata e istruita dal Comitato prima di essere posta all'attenzione del Consiglio".*

*Infine, "tenuto conto altresì del parere espresso dai legali" - che secondo quanto riferito dal Dott. Dubini nella riunione in parola "conclude nel senso dell'inopponibilità alla società del Documento" - "Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità, vista la rinuncia da parte del Direttore... delibera - di ritenere superata la questione e dà mandato al presidente di riscontrare le due comunicazioni inviate dal Direttore Napolitano, nel senso di ribadire che la scrittura privata di cui trattasi si ritiene comunque priva di ogni effetto".*

### 3. Considerazioni

Alla luce degli approfondimenti svolti, allo stato non si ravvisano profili sanzionatori a carico dell'organo di controllo della Società.

3.1. In primo luogo, le evidenze a disposizione escludono che gli organi sociali dell'Emittente abbiano avuto contezza dell'esistenza di tale Scrittura Privata prima di settembre 2016. Si rammenta, infatti, che il documento non è stato deliberato dal CdA, che pure aveva la competenza esclusiva in materia di nomina, revoca e licenziamento del Direttore, ma è stato sottoscritto dal Dott. Benedini e dal Dott. Napoletano in data 3 febbraio 2015 e conservato, proprio per assicurarne la riservatezza, presso uno studio legale esterno.

In tale contesto risulta che il Collegio Sindacale abbia acquisito conoscenza dell'esistenza di tale Scrittura Privata solo nella riunione del Comitato Remunerazioni del 1° settembre 2016; a stretto giro, ovvero il successivo 7 settembre, l'organo di controllo ha trasmesso alla Consob una segnalazione di irregolarità ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF, descritta nel precedente paragrafo n. 1<sup>7</sup>.

In definitiva, benché la Scrittura Privata sia stata conclusa dall'ex Presidente, Dott. Benedini eccedendo i poteri conferiti in data 30 aprile 2013 e in violazione del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate (*"Regolamento OPC"*), in quanto operazione con parte correlata che derogava alla politica sulle remunerazioni dell'Emittente<sup>8</sup>, non sono emersi profili di possibile rilevanza sanzionatoria in capo al Collegio Sindacale poiché risulta che entrambi gli organi sociali non erano a conoscenza del suddetto documento.

3.2. La vicenda relativa alla conclusione della suddetta Scrittura Privata dovrà, invece, essere monitorata sul piano informativo con riferimento alle relazioni *ex artt.* 123- *bis* e 123- *ter* del TUF nonché *ex art.* 153 del TUF da pubblicare in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016, rispettivamente, dalla Società e dal Collegio Sindacale, nelle quali dovranno essere fornite adeguate informazioni in merito alla conclusione della Scrittura Privata e alle vicende ad essa connesse.

3.3. Come rappresentato, nei verbali delle citate riunioni del Comitato Nomine e del CdA del 14 e 16 settembre 2016 la questione della opponibilità alla Società della Scrittura Privata è stata ritenuta

---

<sup>7</sup> Proprio in ragione del fatto che gli organi sociali hanno acquisito conoscenza della Scrittura Privata dopo 19 mesi dalla sua sottoscrizione e, comunque, non ne erano a conoscenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, non esistono i presupposti per contestare al Collegio Sindacale dell'Emittente la mancata vigilanza in relazione alle omissioni/errate informazioni contenute nelle relazioni *ex artt.* 123-*bis* e 123-*ter* del TUF.

<sup>8</sup> Al riguardo l'art. 13 del Regolamento OPC prevede la facoltà di escludere dall'applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate le deliberazioni in materia di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategica ove sia stata approvata la relazione sulla politica di remunerazione e sempre che la deliberazione sia coerente con tale politica. In particolare, tale articolo, al comma 3, prevede che: *"Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall' articolo 5, comma 8, ove applicabile: a) ... ; b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che: i) la società abbia adottato una politica di remunerazione; ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti; iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica"*.

# CONSOB

superata anche in ragione delle dichiarazioni di non volersi avvalere del documento, rese dal Dott. Napoletano via *mail*.

Al riguardo, per completezza, si ritiene opportuno rilevare che il parere legale rilasciato dallo Studio Daverio & Florio su richiesta del Comitato Nomine ha esaminato gli effetti per la Società di tale Scrittura Privata sotto vari aspetti, accennando anche all'art. 2113 del codice civile, rubricato "Rinunzie e transazioni". In particolare, tale articolo prevede ai commi 1 e 2 che: "Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernente i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima" [enfasi aggiunta].

Tale aspetto è stato evidenziato dal Collegio Sindacale nell'audizione tenutasi presso la Consob in data 29 settembre 2016.

\* \* \*

Si rappresenta, infine, che a seguito di denunce *ex art.* 2408 c.c., presentate dal Sig. Nicola Alessio Borzi, azionista e dipendente de Il Sole 24Ore - concernenti, tra l'altro, un accordo tra l'Emittente e la Di Sources LTD, società anonima di diritto inglese costituita tramite fiduciari, in base al quale quest'ultima si occuperebbe della vendita di copie multiple digitali, vicenda riportata anche dalla stampa quotidiana – la Scrivente sta svolgendo alcune verifiche sulle iniziative e sugli accertamenti eventualmente intraprese/effettuati dal Collegio Sindacale, nell'esercizio dei doveri di vigilanza previsti dall'art. 149 del TUF.

Per Il Responsabile dell'Ufficio  
Controlli Societari e Tutela  
dei Diritti dei Soci

Il Responsabile della  
Divisione *Corporate Governance*

Firmato digitalmente da  
Cristina Piazzini

Firmato digitalmente da  
Maria Letizia Ermetes